

RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI: PERCHÉ IL PD VOTA A FAVORE

Il Partito Democratico, nell'ultimo passaggio alla Camera, ha deciso di votare a favore della riduzione del numero dei parlamentari discostandosi così dalla posizione che aveva assunto nelle precedenti votazioni, durante le quali aveva criticato con toni molto aspri il provvedimento.

La contestazione principale verteva intorno alla totale assenza di un progetto di riforma complessiva dell'istituto parlamentare, riducendo tutto al solo aspetto economico, alla riduzione delle spese, senza porsi la questione di come rendere invece il sistema più efficiente e rappresentativo e approvare finalmente le riforme costituzionali, necessarie per ammodernare le nostre istituzioni, di cui si discute ormai da troppo tempo. Come ha ricordato efficacemente il prof. Francesco Clementi: "Il tema della riduzione del numero dei parlamentari pervade l'intero dibattito italiano sulle riforme costituzionali, attraversando molte delle diciotto legislature repubblicane"¹

All'inizio dell'esame di questo disegno di legge costituzionale, c'era stata una totale chiusura al dialogo, malgrado il PD non si fosse mai dichiarato pregiudizialmente contrario, avendo da sempre sostenuto che la riduzione del numero dei parlamentari dovesse avvenire nell'ambito di una riforma più ampia del Parlamento.

Dagli anni Ottanta, infatti, ogni volta che si è affrontato il tema è stato sempre in un contesto di riforme più ampio², mai era stato avanzato come un'iniziativa isolata. Anche perché, come sottolineato durante le audizioni degli esperti: "ogni intervento, pur puntuale, sulla Costituzione si riverbera fatalmente sull'intera architettura"³.

Il confronto si è aperto per la prima volta con la nascita del Governo Conte II, quando sulla base degli indirizzi condivisi dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, sono state concordate le linee programmatiche, sintetizzate in 29 punti, che andranno a costituire la politica generale del Governo della Repubblica per il prosieguo della XVIII legislatura. In particolare, si è deciso di avviare, contestualmente alla riduzione del numero dei parlamentari, "un percorso per incrementare le opportune garanzie

¹ Prof. Francesco Clementi, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is more», n. 2/2019. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

² Così è stato dalla Commissione Bozzi del 1983 alla Riforma Boschi del 2016 passando per le varie Bicamerale, compreso il Comitato di studio presieduto dal leghista Speroni nel 1994.

³ Audizione del prof. Massimo Luciani, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma - La Sapienza, Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, 27 marzo 2019, XVIII legislatura.

costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale”, anche attraverso la riforma del sistema elettorale⁴.

Come ribadito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, **Giuseppe Conte**: “Sarà un percorso di ampio respiro, che caratterizzerà questa esperienza di Governo e richiederà tempo, attenzione, competenza. Ogni intervento sul testo costituzionale presuppone, infatti, una scrupolosa verifica degli effetti che può produrre sull'attuale equilibrio di **checks and balances**, così attentamente disegnato dai Costituenti”⁵.

Nel corso dell'esame in sede referente, presso la Commissione Affari Costituzionali, il capogruppo del PD **Stefano Ceccanti** ha richiamato l'attenzione su alcuni aspetti specifici, sottolineando, in primo luogo, la necessità di una serie di interventi di **revisione costituzionale**, sui **Regolamenti delle Camere**⁶, oltre all'opportunità di introdurre correttivi alla **legge elettorale** al fine di **garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale**.

In questa direzione i capigruppo di maggioranza hanno assunto, con **un documento sottoscritto da MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali**, un **impegno comune sulle riforme necessarie**, da sottoporre al confronto con le altre forze di opposizione⁷.

“Quindi, noi non è che votiamo ‘sì’ perché siamo in maggioranza e basta, noi votiamo ‘sì’ perché quell'accordo di maggioranza ha contenuto quel punto 10⁸ che ora stiamo sviluppando negli accordi di maggioranza e che offriamo all'opposizione” (**Stefano Ceccanti**).

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge costituzionale “*Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*” (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato, approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la **maggioranza assoluta dei suoi componenti**, dal Senato) [AC1585-B](#) e ai [dossier di approfondimento](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

COME CAMBIA IL PARLAMENTO

La proposta di legge costituzionale dispone una riduzione pari al **36,5 per cento** del numero dei **parlamentari**, passando **dagli attuali 945 a 600**. Più precisamente, **il numero dei**

⁴ Allegato n. 2.

⁵ Testo delle dichiarazioni programmatiche consegnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Senato della Repubblica, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 9 settembre 2019.

⁶ Resoconto della [Giunta per il Regolamento, 3 ottobre 2019, Camera dei deputati, XVIII legislatura](#).

⁷ Allegato n. 1.

⁸ Allegato n. 2.

deputati passa da **630 a 400** (tabella n. 1), compresi i deputati eletti nella **circoscrizione Estero**, che sono ridotti da **12 a 8**⁹.

Il **numero dei senatori elettivi**, invece, è ridotto da **315 a 200** (tabella n. 2), compresi i senatori eletti nella **circoscrizione Estero**, che passano da **6 a 4**¹⁰.

Il provvedimento interviene anche sulla previsione costituzionale che individua un **numero minimo di senatori** per ciascuna Regione. La proposta di legge individua tale numero minimo in **3 senatori per Regione o Provincia autonoma**, lasciando al contempo immodificata la previsione vigente relativa alle rappresentanze del **Molise** (2 senatori) e della **Valle d'Aosta** (1 senatore)¹¹.

Viene così previsto, per la prima volta nella Carta costituzionale, un numero minimo di seggi senatoriali (3) riferito a ciascuna delle **Province autonome di Trento e di Bolzano**.

A seguito della modifica costituzionale muta dunque il **numero medio di abitanti per ciascun parlamentare eletto**. Per la **Camera dei deputati** tale rapporto aumenta da **96.006 a 151.210**. Il numero medio di abitanti **per ciascun senatore** cresce, a sua volta, da **188.424 a 302.420** (assumendo il dato della popolazione quale reso da Eurostat)¹².

PARLAMENTARI ELETTI NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

L'assegnazione dei seggi alle ripartizioni della **circoscrizione Estero** per l'elezione della Camera e del Senato – sulla base della riduzione disposta dalla proposta di legge costituzionale in esame (rispettivamente **8 deputati** e **4 senatori**) e tenuto conto della previsione dell'articolo 6, della legge 459/2001 sul diritto di voto degli italiani all'estero – sarà pertanto la seguente¹³:

- **Europa**, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (cittadini italiani residenti: 2.685.815): **3 deputati, 1 senatore**;
- **America meridionale** (cittadini italiani residenti: 1.559.068): **2 deputati, 1 senatore**;
- **America settentrionale e centrale** (cittadini italiani residenti: 451.062): **2 deputati, 1 senatore**;
- **Africa, Asia, Oceania e Antartide** (cittadini italiani residenti: 277.997): **1 deputato, 1 senatore**.

⁹ Articolo 56 della Costituzione.

¹⁰ Articolo 57, secondo comma, della Costituzione.

¹¹ Articolo 57, terzo comma, della Costituzione.

¹² “*Riduzione del numero dei parlamentari – AC 1585-B*”, 29 luglio 2019, Servizio Studi della Camera dei deputati, pag. 5 e tabelle allegate.

¹³ Attualmente la ripartizione è la seguente: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia: **5 deputati, 2 senatori**; America meridionale: **4 deputati, 2 senatori**; – America settentrionale e centrale: **2 deputati, 1 senatore**; Africa, Asia, Oceania e Antartide: **1 deputato, 1 senatore**.

I SENATORI A VITA

Viene fissato a **5** il numero massimo di **senatori a vita di nomina presidenziale**¹⁴ mentre nulla cambia per quanto riguarda gli **ex Presidenti della Repubblica senatori** di diritto a vita, salvo rinuncia.

LA DECORRENZA DELLA RIDUZIONE

La riduzione del numero dei parlamentari **si applica a decorrere dalla data** del primo scioglimento o **della prima cessazione delle Camere** successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. La previsione del termine di sessanta giorni è volta a “consentire l’adozione del decreto legislativo in materia di determinazione dei collegi elettorali”, come emerso nel corso del dibattito parlamentare¹⁵.

Si ricorda che, in base all’articolo 138 della Costituzione, non essendo stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, la riduzione del numero dei parlamentari **non entra in vigore subito potendo essere sottoposta a referendum**. Infatti le leggi di revisione della Costituzione sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. **La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi**.

¹⁴ Articolo 59, secondo comma, della Costituzione. La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo alla vigente norma costituzionale, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un “numero chiuso” (quindi non possano esservi nel complesso più di 5 senatori di nomina presidenziale) ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque. Questa seconda possibile interpretazione del vigente dettato costituzionale è stata seguita peraltro solo da due Presidenti della Repubblica (Pertini e Cossiga). Servizio Studi, Senato della Repubblica – Camera dei deputati, dossier 19 aprile 2019, XVIII legislatura.

¹⁵ In questo senso vedi il dossier: “*Riduzione del numero dei parlamentari – AC 1585-B*”, 29 luglio 2019, Servizio Studi della Camera dei deputati, XVIII legislatura, pag. 13.

L'impegno dei Capigruppo di maggioranza in tema di riforme della Costituzione, delle leggi elettorali di Camera e Senato e dei Regolamenti parlamentari

I Capigruppo di maggioranza assumono i seguenti impegni comuni, che offrono al dialogo con le forze di opposizione:

1. La riduzione del numero dei parlamentari incide sul funzionamento delle leggi elettorali di Camera e Senato, aggravandone alcuni aspetti problematici, con riguardo alla rappresentanza sia delle forze politiche sia delle diverse comunità territoriali. Conseguentemente, ci impegniamo a presentare **entro il mese di dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato** al fine di garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze linguistiche.

2. Ci impegniamo a intervenire, **nel corrente mese di ottobre**, sul progetto relativo all'abbassamento dell'età per il voto per il Senato della Repubblica in corso di esame in quel ramo del Parlamento per **equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato**. Ci impegniamo, altresì, a presentare un testo volto a modificare il principio della **base regionale per l'elezione del Senato** e per **riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica**, a partire dall'elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta.

3. La riduzione del numero dei parlamentari implica **alcuni interventi sui Regolamenti parlamentari**. Auspichiamo un lavoro rapido delle Giunte per il Regolamento di Camera e Senato per riformare i Regolamenti vigenti così da adeguarli in modo efficiente al nuovo numero dei parlamentari, garantendo in entrambi i rami del Parlamento alle minoranze linguistiche di potere costituire gruppi o componenti autonome. Nel contempo tale riforma è essenziale per valorizzare il ruolo del Parlamento con interventi tesi ad armonizzare il funzionamento delle due Camere e **limitare in maniera strutturale il ricorso alla decretazione d'urgenza e alla questione di fiducia**. In particolare si tratta di intervenire anche sulla disciplina del procedimento legislativo allo scopo di dare certezza di tempi alle iniziative del Governo e più in generale ai procedimenti parlamentari, coniugando la celerità dell'esame parlamentare con i diritti delle minoranze.

4. Per dare piena attuazione al punto 10 del Programma di governo, ci impegniamo ad avviare entro dicembre un percorso che coinvolga tutte le forze politiche di maggioranza, aperto al contributo dei costituzionalisti e della società civile, volto anche a definire **possibili interventi costituzionali**, tra cui quelli **relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo** e alla **valorizzazione delle Camere e delle Regioni** per un'attuazione ordinata e tempestiva dell'autonomia differenziata.

Roma, 7 ottobre 2019

MoVimento 5 Stelle - Partito Democratico - Italia Viva - Liberi e Uguali - Gruppo per le Autonomie del Senato

Allegato n. 2

Il Presidente del Consiglio incaricato ha predisposto, sulla base degli indirizzi condivisi dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, le seguenti linee programmatiche, che andranno a costituire la politica generale del Governo della Repubblica per il prosieguo della XVIII legislatura.

Punto 10

È necessario inserire, nel primo calendario utile della Camera dei deputati, la riduzione del numero dei parlamentari, avviando contestualmente un percorso per incrementare le opportune garanzie costituzionali e di rappresentanza democratica, assicurando il pluralismo politico e territoriale.

In particolare, occorre avviare un percorso di riforma, quanto più possibile condiviso in sede parlamentare, del sistema elettorale.

Contestualmente, si rende necessario procedere alla riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché avviare una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni.

TABELLA N. 1 – CAMERA DEI DEPUTATI

CIRCOSCRIZIONI		ATTUALMENTE SPETTANTI	SPETTANTI SECONDO LA PROPOSTA	VAR % NUMERO DI SEGGI
1	PIEMONTE 1	23	15	-34,8%
2	PIEMONTE 2	22	14	-36,4%
3	LOMBARDIA 1	40	25	-37,5%
4	LOMBARDIA 2	22	14	-36,4%
5	LOMBARDIA 3	23	14	-39,1%
6	LOMBARDIA 4	17	11	-35,3%
7	VENETO 1	20	13	-35,0%
8	VENETO 2	30	19	-36,7%
9	FRIULI VENEZIA GIULIA	13	8	-38,5%
10	LIGURIA	16	10	-37,5%
11	EMILIA-ROMAGNA	45	29	-35,6%
12	TOSCANA	38	24	-36,8%
13	UMBRIA	9	6	-33,3%
14	MARCHE	16	10	-37,5%
15	LAZIO 1	38	24	-36,8%
16	LAZIO 2	20	12	-40,0%
17	ABRUZZO	14	9	-35,7%
18	MOLISE	3	2	-33,3%
19	CAMPANIA 1	32	20	-37,5%
20	CAMPANIA 2	28	18	-35,7%
21	PUGLIA	42	27	-35,7%
22	BASILICATA	6	4	-33,3%
23	CALABRIA	20	13	-35,0%
24	SICILIA 1	25	15	-40,0%
25	SICILIA 2	27	17	-37,0%
26	SARDEGNA	17	11	-35,3%
27	VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE	1	1	0,0%
28	TRENTINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL	11	7	-36,4%
	ESTERO	12	8	-33,3%
ITALIA		630	400	-36,5%

TABELLA N. 2 – SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	ATTUALMENTE SPETTANTI	SPETTANTI SECONDO LA PROPOSTA	VAR % NUMERO DI SEGGI
PIEMONTE	22	14	-36,4%
VALLE D'AOSTA	1	1	0,0%
LOMBARDIA	49	31	-36,7%
TRENTINO-ALTO ADIGE	7	3+3	-14,3 %
VENETO	24	16	-33,3%
FRIULI VENEZIA GIULIA	7	4	-42,9%
LIGURIA	8	5	-37,5%
EMILIA-ROMAGNA	22	14	-36,4%
TOSCANA	18	12	-33,3%
UMBRIA	7	3	-57,1%
MARCHE	8	5	-37,5%
LAZIO	28	18	-35,7%
ABRUZZO	7	4	-42,9%
MOLISE	2	2	-0,0%
CAMPANIA	29	18	-37,9%
PUGLIA	20	13	-35,0%
BASILICATA	7	3	-57,1%
CALABRIA	10	6	-40,0%
SICILIA	25	16	-36,0%
SARDEGNA	8	5	-37,5%
ESTERO	6	4	-33,3%
ITALIA	315	200	-36,5%

Iter

Prima lettura Senato [AS 214](#) con TU AS 515 e AS 805

Prima lettura Camera [AC 1585](#)

Seconda lettura Senato [AS 214-515-805-B](#)

Seconda lettura Camera [AC 1585-B](#)

[Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari».](#)

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.